



COMUNE DI DOGNA

PROVINCIA DI UDINE

Via Roma n. 20 – C.A.P.33010
Cod. fisc. 84005290303
Part.I.V.A. 00549310308
<http://www.comune.dogna.ud.it>

Tel.0428/93000
Fax.0428/93003
e.mail:giunta@com-dogna.regione.fvg.it

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/02/2008



IL SINDACO
TAURIANI RENATO

SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Graziano Brocca)

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1	Ambito di applicazione	3
Art. 2	Importi massimi	3
Art. 3	Specificazione dei lavori	3
Art. 4	Lavori in Amministrazione diretta	3
Art. 5	Lavori a cottimo fiduciario	3
Art. 6	Modalità per l'affidamento dei lavori a cottimo	4
Art. 7	Contabilizzazione dei lavori in economia	4
Art. 8	Collaudo – Liquidazione	4
Art. 9	Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta	5
Art. 10	Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo fiduciario	5
Art. 11	Svincolo cauzioni	5
Art. 12	Lavori d'urgenza	5
Art. 13	Lavori di somma urgenza	5
Art. 14	Soggetto competente	6
Art. 15	Perizie suppletive	6
Art. 16	Responsabile del procedimento	6
Art. 17	Norme finali	6

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori che possono farsi in economia ai sensi dell'art 67 del Regolamento di attuazione previsto dalla Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14.

I lavori in economia possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo;
- c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.

Art. 2 – Importi massimi

Conformemente a quanto previsto dall'Art. 23 – comma 1 – della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 e dal relativo Regolamento di attuazione, l'importo dei lavori che possono essere eseguiti in Amministrazione diretta e mediante cottimo fiduciario, non può superare il valore indicato ammontante a EURO 200.000,00 I.V.A. esclusa.

Art. 3 – Specificazione dei lavori

I lavori eseguibili in economia con il cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento di attuazione, sono individuati nell'ambito delle seguenti tipologie:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti, nonché per la fruizione degli stessi;
- interventi per la rinaturazione, il ripristino e la conservazione di ambienti naturali, nonché per la fruizione degli stessi;
- interventi in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- completamento di opere o di impianti a seguito di risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 4 – Lavori in Amministrazione diretta

I lavori in economia sono in amministrazione diretta quando vengono eseguiti direttamente dall'Ente tramite proprio personale o con personale assunto per l'occorrenza e con i materiali acquistati ed i mezzi noleggiati direttamente per un importo stimato NON superiore a 5.000,00 EURO, e possono riguardare tutti gli interventi di competenza della Amministrazione.

La decisione in ordine all'effettuazione dei lavori verrà assunta con apposita determinazione dal Responsabile del Servizio di competenza, nella quale verranno descritti i lavori da realizzare, l'importo stimato degli stessi. Con la stessa determinazione si provvederà ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto dei materiali di cui trattasi.

Il Responsabile del Procedimento è incaricato della sorveglianza dei lavori stessi.

Art. 5 – Lavori a cottimo fiduciario

Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie di cui al precedente Art. 3, ed ai sensi dell'articolo 67, 2 comma, del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002, di importo non superiore a 200.000,00 EURO.

Nel cottimo l'affidamento è preceduto da una indagine di mercato fra un numero di imprese non inferiore a tre, ai sensi dell'Art. 67, comma 3, del Regolamento di attuazione della L.R. 14/02; per i lavori di importo inferiore a 20.000,00 EURO si può procedere ad affidamento diretto.

Il Responsabile unico del procedimento opera nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza evitando l'interpello reiterato di concorrenti quando sia a conoscenza che i requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti.

Art. 6 – Modalità per l'affidamento dei lavori a cottimo

Nel caso di lavori in economia a cottimo il responsabile del Servizio di competenza predispone apposita determinazione con valore di atto a contrattare ex Art. 192 d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Conseguentemente il Responsabile del Procedimento provvederà ad inoltrare alle imprese la richiesta di preventiva offerta che dovrà contenere, tra le altre indicazioni, i seguenti dati:

- 1) l'elenco dei lavori o delle somministrazioni;
- 2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- 3) le condizioni di esecuzione;
- 4) il termine di ultimazione dei lavori;
- 5) le modalità di pagamento;
- 6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

L'atto di cottimo dovrà obbligatoriamente contenere i dati indicati dal punto 1) al punto 6) sopra riportati.

Il contratto potrà essere redatto in forma:

- a) di corrispondenza commerciale, mediante lettera di adesione all'offerta della ditta aggiudicataria, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'Art. 17 R.D. 2440/1923 e dell'Art. 101 R.D. 827/1924;
- b) di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;
- c) di atto pubblico amministrativo, soggetto a registrazione nel termine di 20 giorni dalla stipulazione;

Nei casi b) e c) i soggetti contraenti sono:

- il Responsabile del Servizio competente in rappresentanza dell'Amministrazione appaltante;
- il titolare dell'impresa appaltatrice o cottimista o il rappresentante legale che produca all'Amministrazione idoneo titolo legittimante alla stipulazione.

Art. 7 – Contabilizzazione dei lavori in economia

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:

- a) per il sistema in amministrazione diretta in un registro su cui annota le liste settimanali degli operai, le provviste occorse, i mezzi d'opera, i noli, ecc.;
- b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ove annota i lavori eseguiti quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Il Direttore dei lavori annota su un altro registro le partite a credito del fornitore, i pagamenti eseguiti e il riassunto delle note settimanali.

Le fatture e, nel caso di esecuzione in amministrazione diretta, le note dei lavori e delle provviste non possono essere pagate se non munite del visto e del certificato di regolare fornitura o di esecuzione da parte del direttore lavori.

Art. 8 – Collaudo – Liquidazione

Per i lavori a cottimo, il Direttore dei lavori allega al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo.

Per i lavori non soggetti a collaudo ai sensi delle vigenti leggi, il tecnico stesso rilascia un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 9 – Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta sono effettuati tramite atto di liquidazione. I fondi per i pagamenti di cui al presente articolo possono essere forniti anche con mandato di anticipazione e obbligo di rendiconto.

Art. 10 – Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo fiduciario

Il Direttore dei lavori, ultimati i lavori, esegue il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio ed una relazione nella quale indica:

- a) i dati del preventivo – progetto e relativi stanziamenti;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) l'impresa che ha assunto il cottimo;
- d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e) le eventuali proroghe autorizzate;
- f) le assicurazioni degli operai;
- g) gli eventuali infortuni;
- h) i pagamenti in acconto;
- i) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- j) i periodi di collaudo;
- k) le eventuali riserve;
- l) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

I pagamenti sono liquidati, in base a stati di avanzamento, dal Responsabile del Servizio competente. Il relativo mandato di pagamento verrà emesso al ricevimento del riscontro positivo da parte degli Enti Previdenziali in ordine alla regolarità della posizione contributiva dell'impresa o, comunque, decorsi 30 giorni senza alcun esito dalla data di trasmissione della nota di cui trattasi.

Art. 11 – Svincolo cauzioni

Le eventuali cauzioni prestate dall'Impresa verranno svincolate o restituite a cura del Responsabile del procedimento nel termine di 30 giorni dalla data di liquidazione dei relativi lavori.

Art. 12 – Lavori d'urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o dal Tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 13 – Lavori di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento e il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'Art. 10, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 EURO o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal Tecnico, da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'Art. 85, comma 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002.

Il Responsabile del Procedimento o il Tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'Ente appaltante, si procederà comunque alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 14 – Soggetto competente

Il soggetto competente a dar corso alla procedura concernente i lavori urgenti è esclusivamente il Responsabile del procedimento o il Responsabile del Servizio competente, previa consultazione con il Segretario generale nel solo caso di emergenze che avvengano a uffici comprensoriali chiusi.

Si dovrà, comunque, tempestivamente, informare l'ufficio ragioneria. Il Responsabile del Servizio competente provvederà all'assunzione della determina di impegno entro 30 giorni dall'assunzione della spesa.

Art. 15 – Perizie suppletive

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile unico del Procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti di 200.000,00 EURO.

Il Responsabile del Servizio competente approva con determina la perizia suppletiva, ai sensi e nei limiti di cui all'Art. 85 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002.

La determina di approvazione della perizia suppletiva redatta dal Responsabile del Servizio competente dovrà essere firmata per accettazione dall'impresa cottimista.

Art. 16 – Perizie suppletive

Il Responsabile del Procedimento, in riferimento all'Art. 5 della L.R. 14/2002, ed agli artt. 3 e 4 del Regolamento di attuazione, è il soggetto individuato per l'effettuazione di tutti gli adempimenti elencati nel presente regolamento, qualora non indicato diversamente.

Art. 17 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.